

E-FATTURA ED ESTEROMETRO DAL 1° LUGLIO 2022

Webinar 26 luglio 2022

a cura di Marcello Orsatti, fiscalista di Confindustria Udine

COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO: CONCETTI PRELIMINARI

- l'esterometro NON è stato ABOLITO → va inviata operazione x operazione utilizzando il tracciato xml della fattura elettronica (i controlli bloccanti dello SDI sono gli stessi)
- esterometro e fattura elettronica sono due adempimenti diversi anche se si utilizza lo stesso tracciato xml
- NON è stato introdotto un obbligo di fatturazione elettronica verso clienti esteri (tranne che per le cessioni di beni a San Marino)
- NON è possibile emettere una fattura elettronica se il cliente estero non ha un codice identificativo SDI
- l'xml inviato allo SDI coi 7X "XXXXXXX" è un esterometro e non una fattura elettronica
- NON è stato introdotto l'OBBLIGO di integrazione/autofatturazione elettronica degli acquisti esteri (TD17, TD18, TD19): resta una facoltà
- NON è stato introdotto l'OBBLIGO di integrazione elettronica degli acquisti da fornitori italiani in reverse (TD16): resta una facoltà
- NON sono cambiati i termini Iva di fatturazione, integrazione/autofatturazione
- San Marino: dal 1° luglio c'è l'obbligo di fattura elettronica per vendite/acquisti di beni quindi no esterometro
- esterometro e intrastat sono due adempimenti diversi e non collegati: sugli intrastat l'unica novità è la scadenza a fine mese a regime (l'intra di giugno scade il 22 agosto causa proroga)
- l'esterometro del 2° trimestre (l'ultimo secondo le vecchie regole) scade il 22 agosto causa proroga
- i soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio con ricavi > 25.000 € e i soggetti con opzione L. n. 398/1991 (con proventi < ai 65.000 €) devono emettere fatture elettroniche e fare l'esterometro.

FINALITÀ DELLE NOVITÀ

Finalità della modifica normativa:

- ~~semplificare~~ **semplificare** COMPLICARE gli adempimenti a carico degli operatori economici;
- predisporre le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni e della dichiarazione annuale;
- automatizzare il più possibile il processo di trasmissione dei dati rispetto ai processi contabili;
- ridurre gli errori e sfruttare maggiormente i dati (non solo per l'AE ma anche per le aziende);
- completare i processi finalizzati a rendere più **trasparente e collaborativo** il rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, prima del momento dichiarativo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L'ESTEROMETRO

Art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 127/2015

3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo:

- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni/esportazioni);
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3 (es. San Marino);
- **quelle, purché di importo non superiore a 5.000 € per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/72¹.**

Con riferimento alle **operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il **formato XML della fattura elettronica**. Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro i termini di emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata **entro il 15° giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

¹ Semplificazione introdotta dall'art. 12 D.L. 21 giugno 2022 n. 73.

Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 n. 293384 → modifica il provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018 sulla fattura elettronica abolendo il tracciato xml dell'esterometro trimestrale.
Specifiche tecniche versione 1.7 del 28.10.2021 in vigore dal 1.7.2022 → regole di tecniche di compilazione dell'xml e modalità di trasmissione allo SDI
Guida alla compilazione FE ed esterometro versione 1.7 del 15.7.2022 → istruzioni operative sulla compilazione dei TD e sull'utilizzo dei codici natura
Circolare Agenzia Entrate n. 26 del 13.7.2022 → risposte a quesiti su esterometro e fattura elettronica

VENDITE ESTERE
E-FATTURA/ESTEROMETRO DAL 1.7.2022
Inquadramento
<p>Circolare AE n. 26 del 13.7.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1^ IPOTESI PRATICAMENTE INESISTENTE: il fornitore italiano emette una fattura elettronica verso il cliente estero attraverso SDI utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT (in tal caso SDI recapita la fattura al cliente estero) → ciò assolve all'obbligo di esterometro e la fattura va conservata in modalità elettronica (es. cessione di beni a cliente di San Marino); - 2^ IPOTESI QUASI TOTALITA' DEI CASI: il fornitore italiano emette una fattura cartacea (di solito pdf via mail) verso il cliente estero e invia allo SDI un esterometro utilizzando il codice convenzionale di 7X "XXXXXXX" e il codice paese del cessionario/committente diverso da IT (in tal caso lo SDI NON recapita l'esterometro al cliente estero). <p>ATTENZIONE: l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26 del 13.7.2022 ha "sorprendentemente" affermato che l'xml inviato allo SDI coi 7X, anche se coincidente col pdf inviato al cliente estero, non può essere considerato una fattura ma solo un esterometro² → effetti sulla conservazione (vedi oltre).</p>
Conservazione
<p>Per chi ha attivato il servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - solo allegando al file xml coi 7X (esterometro) il pdf della fattura inviata al cliente estero si ottiene la conservazione sostitutiva della fattura da parte dell'Agenzia delle Entrate (circolare AE n. 26 del 13.7.2022).
Procedura IPOTESI 2
<ul style="list-style-type: none"> - fattura cartacea (pdf via mail, posta, ecc.) al cliente estero; - esterometro allo SDI (xml coi 7X) entro il termine di emissione della fattura; - pdf della fattura allegato all'esterometro se voglio la conservazione sostitutiva della fattura nel servizio gratuito dell'Agenzia delle Entrate (per chi l'ha attivato).

² Si noti il cambio di orientamento rispetto alla **FAQ n. 63 pubblicata il 19 luglio 2019 e aggiornata il 12 febbraio 2021:** "L'operatore Iva italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una **fattura elettronica** (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale **fattura** tramite l'esterometro). La **fattura elettronica** predisposta deve riportare:

- nel campo Codice destinatario il 7 caratteri "XXXXXXX"
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
- nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il Sdi non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale".

Infine, per indicare in **fattura** l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero."

Quali operazioni attive inviare come esterometro
<p>La ratio dell'esterometro è il monitoraggio di tutte quelle operazioni in cui il cliente è stabilito all'estero: non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva in Italia.</p> <p>L'esterometro deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori privati, in quest'ultimo caso solo ove il corrispettivo dell'operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.</p> <p>Valgono solo le esclusioni espressamente previste dalla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vendite per le quali è stata emessa una bolletta doganale (esportazioni)³; - vendite per le quali sono state emesse fatture elettroniche (es. San Marino).
Quali dati inviare come esterometro?
<p>Circolare AE n. 26 del 13.7.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se faccio l'esterometro con lo stesso gestionale della fattura elettronica QUASI TOTALITA' DEI CASI → xml completo di tutti i dati della fattura inviata al cliente estero; - se faccio l'esterometro con un gestionale diverso da quello della fattura IPOTESI RESIDUALE → xml con descrizione semplificata "BENI" "SERVIZI" "BENI E SERVIZI" rinviando alla descrizione contenuta nella fattura cartacea emessa (pdf via mail al cliente).
Termini di invio dell'esterometro per le operazioni attive
<p>Coincide coi termini di emissione della fattura (invariati) e cioè, rispetto alla data di effettuazione dell'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fattura immediata entro 12 gg; - fattura differita entro il 15 del mese successivo; - fatture intra entro il 15 del mese successivo; - fattura per servizi generici art. 7-ter entro il 15 del mese successivo⁴. <p>ATTENZIONE: se la fattura viene emessa prima del termine, l'invio dell'esterometro resta legato al termine di emissione.</p>
Sanzioni
<p>Sanzioni in caso di omissione/ritardo nell'invio dell'esterometro (art. 11 comma 2-quater D.Lgs. 471/97):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022 si applica la sanzione amministrativa di 2 € per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili; - la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 € per ciascun mese, se la trasmissione/correzione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

³ Posso inviarle lo stesso? Circolare AE n. 26 del 13.7.2022 "Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell'obbligo. Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi."

⁴ La circolare AE n. 26 del 13.7.2022 alla risposta 2.2 contiene un clamoroso errore quando afferma: "I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA – normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini "ordinari" previsti da tale norma (ossia «entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione») – sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni)".

In realtà l'art. 21 comma 6-bis D.P.R. 633/72 non stabilisce alcun termine di emissione delle fatture. E' l'art. 21 comma 4 lett. d) che per le prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter) rese a committenti extra-Ue fissa il termine di emissione nel 15 del mese successivo all'effettuazione: "d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione."

Bollo
<p>Circolare AE n. 26 del 13.7.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> - il bollo (es. fatture in art. 7-ter > 77,47 €) è liquidabile con l'esterometro (!) → nel file xml trasmesso a SDI coi 7X (esterometro) valorizzando con "SI" il campo 2.1.1.6.1 il dato sarà esposto nell'elenco A del servizio online messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate nel portale Fatture e Corrispettivi.

ACQUISTI ESTERI
E-FATTURA/ESTEROMETRO DAL 1.7.2022
Inquadramento
<p>Circolare AE n. 26 del 13.7.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli obblighi di integrazione/autofatturazione, da un lato, esterometro dall'altro, sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi; - non vi è obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19; - gli adempimenti Iva di integrazione/autofattura possono continuare ad essere effettuati in forma cartacea; - sulla base di una libera scelta i TD17, TD18 e TD19 possono assolvere agli adempimenti Iva di integrazione/autofatturazione e all'esterometro.
Scelte possibili
<p>Le scelte possibili sono 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SCELTA 1 → continuo con l'integrazione/autofattura cartacea e invio l'esterometro allo SDI coi TD17, TD18, TD19; - SCELTA 2 → abbandono l'integrazione/autofattura cartacea e passo all'integrazione/autofattura elettronica inviando allo SDI i TD17, TD18, TD19 che assorbono l'esterometro. <p>ATTENZIONE optando per la scelta 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i termini di invio in alcuni casi sono più stretti rispetto al termine di invio dell'esterometro (vedi oltre); - gli xml TD17 e TD19 legati all'acquisto di servizi o beni da soggetti extra-UE costituiscono ad ogni effetto "autofatture", con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.); - negli altri casi in cui esistono documenti originari (fatture Ue da integrare) i file trasmessi (TD17, TD18, TD19) non sostituiscono i documenti originari.
Cosa comunicare
<p>La ratio dell'esterometro è il monitoraggio di tutte quelle operazioni in cui il fornitore è stabilito all'estero: non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva in Italia. Valgono solo le esclusioni previste dalla norma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisti per i quali è stata emessa una bolletta doganale (importazioni); - acquisti per i quali siano state ricevute fatture elettroniche (es. acquisti di beni da San Marino): se il cliente italiano che riceve da SDI la fattura elettronica da un fornitore sammarinese senza Iva, deve trasmettere a SDI un xml con tipo documento TD19 con Iva; - acquisti di importo non superiore a 5.000 € per ogni singola operazione (Iva estera compresa) non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. 633/72 → alberghi esteri, ristoranti esteri, rifornimenti di carburante all'estero, noleggi di autovetture all'estero < 30 gg, voli aerei esteri, servizi su immobili esteri, eccetera.

⁵ Posso inviarle lo stesso? Circolare AE n. 26 del 13.7.2022 "Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell'obbligo. Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi."

Quali dati inviare?
<p>Circolare AE n. 26 del 13.7.2022 → per generare il file xml in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero da trasmettere a SDI come ESTEROMETRO, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato, in via semplificativa, riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviano alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.</p> <p>Scelta 1 → xml con descrizione semplificata “BENI”, “SERVIZI”, “BENI E SERVIZI”.</p> <p>Scelta 2 → per le integrazioni di fatture Ue è possibile la descrizione semplificata rinviano alla fattura estera, per le autofatture extra-Ue dovrebbe servire la descrizione completa (?).</p>
Termini di invio allo SDI per le operazioni passive
<p>L’esterometro va inviato entro il 15° giorno del mese successivo a quello:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di ricevimento del documento comprovante l'operazione in caso di acquisti da fornitori Ue; - di effettuazione dell'operazione in caso di acquisti da fornitori extra-Ue. <p>ATTENZIONE: i termini di invio allo SDI dell’esterometro sono quasi sempre allineati ai termini di integrazione/autofatturazione CHE NON SONO CAMBIATI DAL 2010.</p> <p style="text-align: center;">Termini di integrazione/autofatturazione IN VIGORE DAL 2010</p> <p>Fornitori Ue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente⁶ → coincide con l’esterometro. <p>Fornitori extra-Ue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi generici o periodici e continuativi: autofattura entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione e deve entrare nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione → coincide con l’esterometro; - beni presenti in Italia (attenzione agli ACQUISTI SU INTERNET) e servizi in deroga → autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione e deve entrare nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione. <p>ATTENZIONE in questo caso il termine di emissione dell’autofattura è anticipato rispetto al termine di invio dell’esterometro quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chi fa la scelta 1 deve fare l’autofattura cartacea entro 12 giorni e inviare l’esterometro allo SDI entro il 15 del mese successivo; - chi fa la scelta 2 deve inviare allo SDI l’autofattura entro 12 giorni. <p>Data di effettuazione dell’operazione negli acquisti da fornitori esteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisti intracomunitari di beni → data di inizio del trasporto; - acquisti di beni già in Italia → data di consegna o pagamento (la prima delle due); - acquisti di servizi generici → data di ultimazione o pagamento (la prima delle due); - acquisti di servizi periodici o continuativi → data di maturazione del corrispettivo o pagamento (la prima delle due). <p>Data di ultimazione dei servizi generici (circolari Agenzia Entrate n. 35/2012 e n. 16/2013): il committente IT deve essere a conoscenza che il servizio è stato ultimato e deve conoscerne il corrispettivo → in caso contrario “per ragioni di certezza e semplificazione” l’effettuazione si avrà alla data di ricezione della fattura estera.</p>

⁶ Se la fattura Ue non arriva entro la fine del 2° mese successivo all’effettuazione dell’operazione bisogna fare autofattura.

Sanzioni
<p>In caso di omissione/ritardo nell'invio dell'xml (TD17, TD18, TD19):</p> <ul style="list-style-type: none"> - scelta 1: 2 € a operazione max 400 € al mese; - scelta 2: omessa o tardiva applicazione del reverse charge da 500 a 20.000 € (ovviamente è la stessa sanzione che rischia chi omette/ritarda l'integrazione/autofattura cartacea).
Conservazione
<p>Scelta 1: integrazione/autofattura in conservazione cartacea (o elettronica per scelta).</p> <p>Scelta 2: obbligo di conservazione elettronica.</p> <p>ATTENZIONE: in caso di scelta 2 per mandare in conservazione sostitutiva col servizio gratuito dell'AE la fattura ricevuta dal fornitore Ue e integrata elettronicamente coi TD17, TD18, TD19 bisogna allegarla all'xml.</p>

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO versione 1.7 del 15.7.2022 ACQUISTI DA FORNITORI ESTERI	
TD17 - Integrazione/autofattura per ACQUISTI DI SERVIZI da fornitori Ue o extra-Ue	
Descrizione dell'operazione	
Il prestatore di servizi Ue o extra-Ue emette una fattura per prestazioni di servizi indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è soggetta ad Iva in Italia col reverse charge.	
Cosa bisogna fare (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72)	
<ul style="list-style-type: none"> - fornitore Ue → integrare la fattura ricevuta con l'imposta - fornitore extra-Ue → emettere autofattura - doppia registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute 	
Come?	
Due alternative: 1. continuare a integrare manualmente la fattura Ue o emettere un'autofattura cartacea e inviare allo SDI il TD17 come esterometro; 2. inviare l'integrazione/autofattura tramite SDI con tipo documento TD17 (assorbe l'esterometro).	
Entro quando?	
Esterometro → entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ⁷ . Integrazione/autofattura → entro i termini previsti dalla normativa Iva.	
Compilazione dell'xml	
Campo cedente/prestatore → dati del prestatore estero con l'indicazione del Paese di residenza dello stesso (se il fornitore estero ha un RF o identificazione diretta in Italia bisogna ignorarli ⁸) Campo cessionario/committente → dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura. Campo 2.1.1.3 <Data>: <ul style="list-style-type: none"> - fornitore Ue: una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero; - fornitore extra-Ue: data di effettuazione dell'operazione. Campo 2.1.1.4 Numero → consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc Campo 2.1.6 DatiFattureCollegate → estremi della fattura di riferimento Campo 2.2.1.11 PrezzoTotale → indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta Campo 2.2.1.12 Aliquotailva → indicare l'aliquota Iva cui è soggetta l'operazione o il codice natura Campo 2.2.2.6 Imposta → riportare l'imposta dovuta Note di accredito ricevute dal fornitore estero vanno inviate col TD17 segno – (no TD04).	
TD18 - Integrazione per ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI	
Descrizione dell'operazione	
Il fornitore Ue emette una fattura per la vendita di beni indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è soggetta ad Iva in Italia col reverse charge.	
Cosa bisogna fare (art. 46. D.L. 331/93)	
<ul style="list-style-type: none"> - integrare la fattura ricevuta con l'imposta; - doppia registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute. 	

⁷ Guida alla compilazione: "Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese da indicare nel campo <Data>".

⁸ Guida alla compilazione: "Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del C/P".

Come?
Due alternative: 1. continuare a integrare manualmente la fattura Ue e inviare un TD18 coi soli dati dell'esterometro; 2. inviare l'integrazione tramite SDI con tipo documento TD18.
Entro quando?
Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura Ue ⁹ .
Compilazione xml
Campo cedente/prestatore → dati del fornitore Ue con l'indicazione del paese di residenza dello stesso Campo cessionario/committente → dati del C/C che effettua l'integrazione Campo 2.1.1.3 <Data> → una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore Ue Campo 2.1.1.4 Numero → consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc Campo 2.1.6 → indicazione degli estremi della fattura di riferimento Campo 2.2.1.11 PrezzoTotale → indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta Campo 2.2.1.12 AliquotIva → indicare l'aliquota Iva cui è soggetta l'operazione o il codice natura Campo 2.2.2.6 Imposta → riportare l'imposta dovuta
Note di accredito ricevute vanno inviate col TD18 segno – (no TD04).
TD19 - Integrazione/autofattura per ACQUISTI DI BENI ex art. 17 c.2 DPR 633/72 da fornitori Ue o extra-Ue
Descrizione dell'operazione
Il fornitore Ue o extra-Ue emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione è soggetta ad Iva in Italia col reverse charge. ATTENZIONE AGLI ACQUISTI SU INTERNET!!!
Caso particolare: acquisti di beni da San Marino con fattura arrivata trami SDI senza Iva → integrazione elettronica obbligatoria.
Cosa bisogna fare (art. 17 comma 2 D.P.R. 633/72)
- fornitore Ue → integrare la fattura ricevuta con l'imposta; - fornitore extra-Ue → emettere autofattura; - doppia registrazione nel registro delle fatture emesse e in quello delle fatture ricevute.
Come?
Due alternative: 1. continuare a integrare manualmente la fattura Ue o emettere un'autofattura cartacea e inviare un TD19 come esterometro; 2. inviare l'integrazione/autofattura tramite SDI con tipo documento TD19 (assorbe l'esterometro).
Entro quando?
Esterometro → entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione ¹⁰ ; Integrazione/autofattura → entro i termini previsti dalla normativa Iva
Compilazione dell'xml
Campo cedente/prestatore → dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso (se il fornitore estero ha un RF o identificazione diretta in Italia bisogna ignorarli ¹¹).

⁹ Guida alla compilazione: "Se interessati ai registri Iva precompilati è consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione).".

¹⁰ Guida alla compilazione: "Se interessati ai registri Iva precompilati è consigliabile l'invio entro fine mese campo data (ricezione/effettuazione).".

¹¹ Guida alla compilazione: "Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia

Campo cessionario/committente → dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Campo 2.1.1.3 <Data>:

- fornitore Ue: una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero;
- fornitore extra-Ue: data di effettuazione dell'operazione

Campo 2.1.1.4 Numero → consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

Campo 2.1.6 DatiFattureCollegate → estremi della fattura di riferimento

Campo 2.2.1.11 PrezzoTotale → indicare l'imponibile presente nella fattura ricevuta

Campo 2.2.1.12 Aliquotalva → indicare l'aliquota Iva cui è soggetta l'operazione o il codice natura

Campo 2.2.2.6 Imposta → riportare l'imposta dovuta

Note di accredito ricevute vanno inviate col TD19 segno – (no TD04).

residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del C/P."

PARTE GENERALE

TIPI DOCUMENTO E-FATTURA/ESTEROMETRO	
Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD09	Nota di debito semplificata
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario di beni
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario di servizi
TD12	Documento riepilogativo (art. 6 D.P.R. 695/96)
TD16	Integrazione fatture reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 D.P.R. 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c. 8 e 9-bis D.LGS. 471/97 o art. 46 c. 5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da deposito Iva
TD23	Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva
TD24	Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

E-FATTURA TIPI DOCUMENTO 2022 CICLO ATTIVO	
TD01 - Fattura	Fattura immediata da inviare allo SDI entro 12 gg dall'effettuazione
TD02 - Acconto/anticipo su fattura	Non ci sono differenze sostanziali nell'utilizzo delle codifiche "TD01fattura" e "TD02-acconto/anticipo di fattura" → fanno tutte riferimento a tipologie di documenti riconducibili sotto la più generica voce "fattura", ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/72.
TD03 - Acconto/anticipo su parcella	Lo utilizzano solo i professionisti
TD04 - Nota di credito	Utilizzare il segno + Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6
TD05 - Nota di debito	Nota di variazione in aumento su una fattura già emessa ex art. 26 c. 1 D.P.R. 633/72 Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6
TD06 - Parcella	Lo utilizzano solo i professionisti
TD07 - Fattura semplificata	Totale < 400 € Iva inclusa Imponibile e Iva non sono distinti
TD08 - Nota di credito semplificata	Nota di variazione per sola Iva a chiusura fallimento → faq n. 96 del 19/7/2019 Indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel blocco 2.1.2

TD09 - Nota di debito semplificata	Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel blocco 2.1.2
TD24 - Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, lett. a)	Cessioni di beni con ddt → fattura emessa entro il 15 del mese successivo Nell'xml deve essere compilato il campo ddt Nel campo 2.1.1.3 <Data> è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata la cessione di beni → è comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.
TD25 - Fattura differita di cui l'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)	Triangolare IT1-IT2-IT3 IT2 può fatturare entro la fine del mese successivo alla consegna Nel campo 2.1.1.3 <Data> è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata la cessione di beni
TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 663/72)	Riduce il volume d'affari Acconti con TD26 Note di accredito con TD04 segno +
TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	Da registrare solo nel registro vendite Fornitore e cliente devono essere uguali Cessioni gratuite con rivalsa → utilizzare TD01 o TD24 se c'è ddt

**E-FATTURA
CODICI NATURA OPERAZIONE 2022**

N1	Operazioni escluse ex art. 15
N2.1	Operazioni non Soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/72
N2.2	Operazioni non soggette altri casi
N3.1	Operazioni non imponibili esportazioni
N3.2	Operazioni non imponibili cessioni intracomunitarie
N3.3	Operazioni non imponibili cessioni verso San Marino
N3.4	Operazioni non imponibili assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	Altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Operazioni esenti
N5	Regime del margine/Iva non esposta in fattura
N6.1	Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	Inversione contabile cessione di oro e argento puro
N6.3	Inversione contabile subappalto nel settore edile
N6.4	Inversione contabile cessione di fabbricati
N6.5	Inversione contabile cessione di telefoni cellulari
N6.6	Inversione contabile cessione di prodotti elettronici
N6.7	Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	Inversione contabile operazioni settore energetico
N6.9	Inversione contabile altri casi
N7	Iva assolta in altro stato UE

**E-FATTURA
CODICI NATURA OPERAZIONE 2022**

Codice errore 00400: se nei dati di riepilogo l'aliquota Iva è uguale a zero, deve essere indicata la natura dell'operazione che giustifica il valore zero dell'aliquota	
N1 - Escluse ex art. 15	Bollo 2 € > 77,47 €
N2.1 - Non Soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72 VE34	Bollo 2 € > 77,47 € - art. 7-bis cessioni di beni esistenti all'estero - art. 7-ter regola generale dei servizi internazionali ¹²

¹² Relativamente alle operazioni di cui all'art. 21 comma 6-bis lettera a) D.P.R. 633/72 dovrà essere inserita la dicitura "INVCONT" nel campo 2.2.1.16.1<TipoData> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

<p>N2.2 - Non soggette altri casi Bollo 2 € > 77,47 € Non va in dichiarazione Iva Tutti gli altri casi di fuori campo Iva: - regime monofase art. 74 D.P.R. 633/72 - art. 2 comma 3 lett. a) D.P.R. 633/72 risarcimenti danni e buoni acquisto multiuso - art. 2 comma 3 lett. c) D.P.R. 633/72 terreni non edificabili - art. 2 comma 3 lett. d) D.P.R. 633/72 campioni gratuiti di modico valore e appositamente contrassegnati - art. 2 comma 3 lett. m) D.P.R. 633/72 concorsi e operazioni a premio - art. 13 comma 5 quota fuori campo vendita autovetture (60%) o cellulari (50%) - note di accredito fuori campo art. 26</p>
<p>N3.1 - Non imponibile esportazioni VE30 colonna 2 - art. 8 comma 1 lett. a) e b) - art. 50-bis comma 4 lett. g) D.L. 331/93 cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto fuori dalla UE</p>
<p>N3.2 - Non imponibile cessioni intracomunitarie VE30 colonna 3 - art. 41 del D.L. 331/93 - art. 58 D.L. 331/93 primo cedente triangolare IT1-IT2-UE - art. 50-bis, comma 4 lett. f) D.L. 331/93 beni prelevati da un deposito Iva con spedizione nella UE</p>
<p>N3.3 - Non imponibile cessioni verso San Marino VE30 colonna 4 - art. 71 D.P.R. 633/72</p>
<p>N3.4 - Non imponibile operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione VE30 colonna 5 - art. 8-bis comma 1 D.P.R. 633/72 provviste e dotazioni di bordo - art. 9 D.P.R. 633/72 servizi internazionali - art. 71 D.P.R. n. 633/72 Vaticano - art. 72 D.P.R. n. 633/72 trattati o accordi internazionali (basi Nato, ambasciate, ecc.)</p>
<p>N3.5 - Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento VE31 Bollo 2 € > 77,47 € - art. 8 comma 1 lett. c) D.P.R. 633/72</p>
<p>N3.6 - Non imponibile altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond VE32 - art. 7-bis D.P.R. 633/72 cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale - art. 38-quater D.P.R. 633/72 cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dalla UE - art. 50-bis comma 4 lett. c) D.L. 331/93 cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva - art. 50-bis comma 4 lett. e) ed h) D.L. 331/93 cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva - art. 50-bis comma 4 lett. i) D.L. 331/93 trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro</p>
<p>N4 - esenti VE33 Bollo 2 € > 77,47 € - art. 10 D.P.R. 633/72</p>
<p>N5 - Regime del margine/Iva non esposta in fattura</p>
<p>N6.1 - Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero VE35 campo 2 - art. 74 commi 7 e 8 D.P.R. 633/72 comprese le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo</p>
<p>N6.2 - Inversione contabile cessione di oro e argento VE35 colonna 3 - art. 17 comma 5 D.P.R. 633/72</p>
<p>N6.3 - Inversione contabile subappalto nel settore edile VE35 colonna 4 - art. 17 comma 6 lett. a) D.P.R. 633/72 prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario</p>

N6.4 - Inversione contabile cessione di fabbricati VE35 colonna 5 - art. 17 comma 6 lett. a-bis) D.P.R. 633/72 cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.5 - Inversione contabile cessione di telefoni cellulari VE35 colonna 6 - art. 17 comma 6 lett. b) D.P.R. 633/72 cessioni di telefoni cellulari per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.6 - Inversione contabile cessione di prodotti elettronici VE35 colonna 7 - art. 17 comma 6 lett. c) D.P.R. 633/72 cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.7 - Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi VE35 colonna 8 - art. 17 comma 6 lett. a-ter) D.P.R. 633/72 prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.8 - Inversione contabile operazioni settore energetico VE35 colonna 9 - art. 17 comma 6 lett. d-bis), d-ter) e d-quater). D.P.R. 633/72 operazioni del settore energetico per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario
N6.9 - Inversione contabile altri casi
N7 - Iva assolta in altro stato UE